

TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1869

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO CAIROLI

SOMMARIO. *Atti diversi. = Domanda del deputato Melchiorre. = Congedi. = Relazione di petizioni — Petizione del sindaco di Avellino: Amabile, Minghetti, ministro, Serpi, relatore — Petizione dei difensori di Osopo: Di San Donato, Minghetti, ministro, Comin, Serpi, relatore — Petizione di cittadini di Mantova relativa alla sovrimposta sui fabbricati: Comin, Ghinosi, Sartoretti, Minghetti, ministro, Serpi, relatore, Avitabile, Arrivabene, Martelli-Bolognini, Pissavini — Petizione di quattro sacerdoti per una riforma alla legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico: Lazzaro, Lovito, Valerio, Michelini, Brunetti, Pissavini, relatore — Petizione degli abitanti di Nicosia per la ricostruzione di un ponte: Maiorana Calatabiano, Mordini, ministro, Pissavini, relatore — Petizione dell'arciprete di Atella: Del Zio, Pissavini, relatore — Relazione del presidente sulla presentazione dell'Indirizzo a S. M.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

FOSSA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

LANCIA DI BROLO, *segretario*, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,747. Il regio delegato straordinario del municipio di Ascoli-Piceno chiede che i comuni delle Marche siano esonerati dal pagamento della tassa dei 350,000 scudi romani, imposta con editto pontificio del 7 ottobre 1854, per titolo *aceto e birra*.

12,748. Novelli Luca, di Pordenone, già verificatore dei pesi e misure, avendo cessato dal suo ufficio in forza dell'attivazione della legge sul nuovo sistema metrico decimale, invoca un qualche provvedimento che valga a lenire le sue condizioni economiche.

ATTI DIVERSI.

LANCIA DI BROLO, *segretario*. Vennero fatti alla Camera i seguenti omaggi:

Dal deputato Bove — Nuovo trattato intorno ai diritti del laico patronato pei privati sopra i beni delle sopresse fondazioni semplici, ecclesiastiche e laicali, e pei comuni sopra i beni delle chiese ricettizie, una copia;

Dallo stesso — La rivendicazione e lo svincolo dei patronati e delle cappellanie laicali alla vigilia ed alla dimane del 15 agosto 1869;

Dall'avvocato Raimondo Maccia — La crisi ministeriale dopo la votazione della Camera del 19 novembre 1869, copie 8;

Dalla direzione del giornale *dei notai*, da Napoli —

I fascicoli I, II, III della gazzetta che si stampa in Napoli, e che tratta del notariato italiano, copie 3;

Dall'avvocato Cesare Bandana-Vaccolini — Sue osservazioni per correzioni da introdursi nel Codice civile del regno d'Italia, una copia;

Dal signor Aurelio Turcotti — La scienza del materialismo, sotto nuovo aspetto, copie 12;

Dallo stesso — Catechismo civile-filosofico-morale, proposto alle coscienze indipendenti, copie 12;

Dallo stesso — Documenti sulla istruzione elementare nel regno d'Italia. Specchi delle scuole nell'anno 1867-68, copie 5;

Dal generale Serpi, presidente della Commissione — Relazione della Commissione nominata dal Ministero della guerra per la riforma del capitolato d'onori per le provviste di pannilana ad uso dell'esercito, copie 10;

Da S. E. il ministro di grazia, giustizia e culti — Relazione della Commissione di vigilanza sopra l'amministrazione del fondo per il culto, copie 500;

Dal signor Angelo Falangola — Carta itineraria del regno d'Italia indicante le distanze chilometriche fra le città e comuni principali, una copia.

MELCHIORRE. Alla Giunta delle petizioni sono pervenute istanze premurose perchè sia fatto rapporto intorno alla petizione n° 12,390 inoltrata dal direttore dell'ufficio tecnico provinciale di Salerno, petizione la quale si trovò inviata, giusta l'articolo 57 del regolamento, fino dal 12 dicembre 1868 alla Giunta incaricata dell'esame del progetto di legge concernente il riordinamento dell'amministrazione; questo disegno di legge alla chiusura della Sessione è rimasto nel nulla.

Per conseguenza, se la Camera crede che la Giunta delle petizioni debba occuparsene e riferirla, è d'uopo che dia disposizioni perchè la petizione sia inviata alla Giunta stessa.

PRESIDENTE. Veramente sarebbe la Commissione quella che è giudice della convenienza di riferire questa petizione.

DI SAN DONATO. Io credo che spetti alla Presidenza la facoltà di ritirare o no tali petizioni che furono mandate ad altre Commissioni.

PRESIDENTE. Veramente spetta alla Camera.

DI SAN DONATO. Sì, alla Camera.

PRESIDENTE. Ha osservato adunque l'onorevole Melchiorre che c'è una petizione n° 12,390, la quale venne trasmessa alla Commissione incaricata dell'esame del disegno di legge sull'ordinamento amministrativo, ma che questa Giunta, al pari di tutte le altre, cessò di esistere al chiudersi della passata Sessione. Egli domanda quindi se la Giunta delle petizioni ne debba riferire.

MELCHIORRE. Io chiedeva che questa petizione, per la quale si fanno vivissime istanze acciò sia presto riferita, fosse inviata alla Giunta delle petizioni, ove la Camera credesse opportuno di farne ora la discussione.

MAZZIOTTI. Essendo questa come tutte le altre petizioni, io credo giustissimo di mandarla alla Giunta delle petizioni acciocchè venga presto riferita, e non si mandi alle calende greche.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, questa petizione s'intenderà inviata alla Giunta delle petizioni, e così sarà pure fatto per quelle che si riferiscono a progetti che non sono davanti alla Camera.

(La Camera approva.)

L'egregio presidente della Camera, l'onorevole deputato Lanza, per motivi di salute, domanda un congedo di quindici giorni.

Per privati affari il deputato Costamezzana domanda un congedo di nove giorni; il deputato De Capitani di quindici.

Il deputato Di Revel, per malferma salute, prega la Camera di accordargli un congedo; non ne indica però la durata.

Propongo di concederglielo per giorni quindici.

(Cotesti congedi sono accordati.)

Il deputato Leari ha depresso sul banco della Presidenza una proposta, che sarà trasmessa al Comitato privato.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione di petizioni.

Invito l'onorevole Serpi a venire alla tribuna.

SERPI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sulla petizione n° 11,369, colla quale il sindaco della

città di Avellino rassegna una deliberazione di quel Consiglio comunale, per la quale reclama l'abrogazione dell'articolo 23 della legge 20 marzo 1865 che impone ai comuni l'onere del concorso nelle spese di casermaggio, e nei soldi degli agenti di pubblica sicurezza.

La Commissione ha preso in serio esame la petizione in discorso, ed è stata unanime nel riconoscere che l'adozione d'una legge non è cosa di sua competenza; perciò vi propone per mio mezzo l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Il deputato Amabile ha facoltà di parlare.

AMABILE. Credo che la Commissione sia stata alquanto severa riguardo a questa petizione.

Trattandosi d'un articolo di legge, intendo bene che non possa prendersi alcuna risoluzione immediata; ma poichè da ogni parte ed ogni giorno ci si parla di riforme, e la Camera da un momento all'altro può essere chiamata ad occuparsi di tale argomento, credo che sarebbe precisamente il caso di inviare la petizione agli archivi, affinchè a tempo opportuno si possa tener conto delle ragioni e de' motivi che certamente il municipio d'Avellino non ha mancato di esporre in appoggio di ciò che domanda. Credo anzi che ne' suoi precedenti la Camera non siasi regolata diversamente.

Spero quindi che la Commissione medesima voglia essermi benevole, ed accettare la mia proposta di sostituire all'ordine del giorno puro e semplice l'invio agli archivi.

MINGHETTI, ministro per l'agricoltura e commercio. Non ho difficoltà alcuna d'accettare la proposta fatta dall'onorevole preopinante in questo senso...

AMABILE. Propongo l'invio agli archivi.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO... che la petizione rimarrà negli archivi come materia di studio pel caso in cui si dovesse ritoccare la legge di cui si tratta.

Questo è il solo significato che posso attribuire alla sua proposta, ed in questo senso non ho difficoltà d'accettarla, specialmente se la Commissione in ciò concorda.

SERPI, relatore. Interprete dei sentimenti dei diversi membri della Commissione, dichiaro che la medesima non ha difficoltà d'accettare la proposta dell'onorevole Amabile.

PRESIDENTE. Il deputato Amabile ha proposto, e l'onorevole ministro e la Commissione hanno accettato, l'invio di questa petizione agli archivi.

Pongo ai voti questa proposta.

(È approvata.)

SERPI, relatore. I difensori del forte d'Osopo nel 1848, rappresentati da una Commissione presieduta dal maggiore cavaliere Leonardo Andervolti, domandano per quel fatto d'armi una speciale onorificenza. Essi rassegnarono già un memoriale al Gabinetto particolare di S. M., il quale lo trasmise al ministro della

guerra, perchè in quel dicastero avvi una Commissione appositamente nominata per deliberare sulla questione delle medaglie. La Commissione, ponendo mente che presso il Ministero della guerra esiste questa pratica, vi propone per mio mezzo che, senza pregiudicare la questione, questa petizione sia inviata a quel Ministero...

DI SAN DONATO. Ma allora che utile c'è?

SERPI, relatore... ed unita alle altre che già gli sono state trasmesse affinchè possa decidere.

DI SAN DONATO. Domando licenza all'onorevole relatore per fare una riserva sulla spiegazione che egli dà all'invio della petizione al Ministero. Se la Camera crede meritevole la petizione di n° 12,040 della giustizia del Ministero, gliela invii; se non la crede meritevole di tanto, allora passi all'ordine del giorno puro e semplice. Io non posso comprendere il genere di proposta fatta dall'onorevole relatore, il quale creerebbe (lo dico francamente) una quarta formola di deliberazione sulle petizioni. Le deliberazioni che la Camera finora prendeva in riguardo alle stesse sono tre e sono state sempre rispettate. Se una petizione non meritava la considerazione della Camera, si passava all'ordine del giorno; se la si riteneva acconcia da essere ricordata a tempo utile, si mandava agli archivi; quando poi una petizione reclamava un atto di mancata giustizia, s'inviava al Ministero, e questa decretazione essendo grave, obbliga il Ministero a rendere conto alla Camera quando non crede di poter ottemperare all'invio. L'invio adunque che si propone, non essendo in questo senso, io non posso appoggiarlo.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io concordo nell'opinione espressa dall'onorevole Di San Donato, e vi concordo tanto più, in quanto che (e qui prego la Camera di scusarmi se, non essendo materia mia, mi sfuggisse qualche inesattezza), in quanto che, dico, per dare una speciale onorificenza fa d'uopo di una legge. Se mal non mi appongo, mi pare che fu fatta dalla Camera una legge nella quale, ad esclusione della decorazione dei Mille, le altre erano fuse tutte insieme. Non ricordo se quella legge fu accolta dall'altro ramo del Parlamento, ma ricordo che fu proposta ed accolta qui nel tempo in cui io aveva l'onore di essere al Ministero. Pertanto, nello stato attuale delle cose, io credo che l'invio al Ministero equivarrebbe a dire: proponete un progetto di legge. Queste ragioni mi fanno preferire l'ordine del giorno; se poi questi signori chiedessero una decorazione ordinaria, questa non è materia che spetti alla Camera: e il Ministero della guerra non ha bisogno di questa petizione per proporla a S. M., qualora la meritino; ma io persisto a credere che l'inviare una petizione di questo genere avrebbe il significato che il Governo dovesse presentare una legge in proposito.

COMIN. Io devo dichiarare che non divido l'opinione

espressa dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Io credo, almeno a senso mio, che questi signori hanno fatto una petizione alla Camera, appunto perchè, nella profusione generale di ricompense nazionali che si sono date, si dimenticò quel pugno di bravi che combatterono ad Osopo.

Prego la Camera di rammentare che la resistenza di Osopo nel 1848 e 1849 fu una delle più eroiche che la guerra nel Veneto abbia avute.

Ora questi avanzi di un eroico fatto nazionale sono stati dimenticati completamente, mentre si profondono, come diceva, decorazioni, premi ed onorificenze a larghissima mano.

Io credo, e l'onorevole relatore che ha la petizione sotto gli occhi potrà dirlo meglio di me, che tale sia il concetto da cui i richiedenti sono ispirati, e penso che si debba riparare a quest'oblio ingiusto, giacchè, a mio avviso, essi hanno perfettamente ragione chiedendo ciò che chiedono.

Appoggio quindi l'invio al ministro della guerra in questo senso.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Michellini.

MICHELINI. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole relatore.

SERPI, relatore. Che essi domandano un'onorificenza, gli onorevoli preopinanti lo vedranno dallo stesso elenco delle petizioni, nel quale è detto che i petenti ricorrono perchè per quel fatto d'arme sia loro data una speciale onorificenza.

Ora, poichè essi riferiscono che hanno rassegnata una petizione analoga la quale si trova già in potere del ministro della guerra, e per la quale non venne dato ancora verun provvedimento, la Commissione unanime fu di avviso di mandare questa petizione al Ministero della guerra per unirla alle altre, perchè esso veda quello che vi sarà da fare.

Gli è in questo senso che io sostengo le conclusioni della Commissione.

COMIN. Perfettamente.

PRESIDENTE. La Commissione dunque persiste nelle sue conclusioni.

DI SAN DONATO. Mi pare che ora le proposte sono cambiate. In tale senso le accetto anch'io, ma senza pregiudicare il diritto: vale a dire che il ministro, ove non trovi di fare giustizia alla domanda, debba riferire le ragioni per le quali non ha creduto rispondere alla petizione dei combattenti d'Osopo.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, le conclusioni della Commissione si intenderanno approvate. (Sono approvate.)

SERPI, relatore. Colla petizione di numero 12,477 Moglia Sebastiano, ricevitore a Macerata, ed altri sette impiegati nelle regie dogane italiane, già nel corpo

delle guardie di finanza parmensi, invocano dalla Camera un provvedimento, per cui loro vengano computati validi i servizi anteriormente prestati pel conseguimento della pensione. Presso il Governo parmense le guardie doganali non avevano diritto a pensione veruna: esse però lasciavano l'uno per cento di ritenuta, e, per mezzo di questa, si concedeva un'indennità giornaliera di centesimi cinquanta a quei soli individui che, per impotenza, non potevano più servire.

I ricorrenti, dotati di mezzi di percorrere una carriera superiore, da guardie doganali fecero passaggio ad impieghi superiori.

Ora, temendo i medesimi che, quando arrivi il tempo della loro giubilazione, non si possano loro computare i servizi resi nelle guardie doganali, ricorrono alla Camera perchè inviti il Governo a far sì che questi sieno riconosciuti e contemplati.

La Commissione, osservando che i petenti si trovano in effettivo servizio, e non è quindi il caso di essere giubilati pel momento, vi propone l'ordine del giorno puro e semplice, mentre sarà una questione da decidersi quando dovranno essere collocati a riposo.

(La Camera approva.)

Cittadini di Mantova. — Tassa sui fabbricati.

SERPI, *relatore*. Colla petizione segnata al numero 12,483 centosettanta cittadini di Mantova, ravvisandosi ingiustamente gravati dalla quota sovrimposta da quel municipio per la tassa sui fabbricati, invitano il Parlamento a provvedere perchè si sospenda immediatamente la riscossione della medesima, riducendola al limite prescritto dalla legge.

La Commissione, ravvisando nella questione presente un fatto che lede le attribuzioni della deputazione provinciale, vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

COMIN. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COMIN. È inteso che l'ordine del giorno ha il senso che la Camera non è giudice in questa materia, se non sono esaurite le norme di legge e fatte le pratiche che quelle prescrivono.

Io dico questo perchè l'esagerazione colla quale i municipi e le provincie impongono centesimi addizionali è una questione che meriterà certo il riflesso della Camera un'altra volta.

GHINOSI. Ho domandato la parola per chiedere che la petizione venga inviata al Ministero. C'è una legge la quale determina la proporzione delle sovrimposte comunali e provinciali; essa prescrive che non si possa oltrepassare il cento per cento dell'imposta principale senza aver prima introdotto altre imposte, come quella sul valore locativo, quella sul bestiame ed altre.

Sta in fatto che nella provincia di Mantova, non solo la città, ma anche altri comuni oltrepassarono questo limite, senza aver prima applicate le prescrizioni della avvertita legge; l'aumento quindi della imposta è ille-

gale; e siccome il potere esecutivo ha il debito di rispettare e fare rispettare la legge, così domando che venga inviata al Ministero la petizione, perchè esamini se sia il caso di richiamare la deputazione provinciale, la quale autorizzò indebitamente la sovratassa provinciale e comunale, all'osservanza della legge, e farla rivivere sulla propria decisione, quando risulti essere stati i contribuenti gravati oltre il limite prescritto.

PRESIDENTE. L'onorevole Sartoretti ha facoltà di parlare.

SARTORETTI. Io desidererei che si prendesse in considerazione una circostanza che si lega all'osservazione fatta dall'onorevole Ghinosi.

Nella provincia di Mantova la legge che determina la limitazione della sovrimposta comunale e provinciale sui fabbricati e sulla ricchezza mobile non fu pubblicata che nel corso dell'anno 1867 insieme con quelle per l'imposta sui fabbricati e sulla ricchezza mobile, e non potè entrare in attività che alla fine dell'anno 1868 con effetto retroattivo. Come poteva dunque il municipio di Mantova e come potevano altri municipi i quali nel 1867 non conoscevano i confini di questa limitazione (e che pure avevano bisogno di determinati fondi per sopperire alle necessità municipali), come potevano, dico, queste amministrazioni stare in quei limiti che ancora non erano resi operativi? Allora era impossibile conoscere quale fosse il prodotto della tassa sui fabbricati e della tassa di ricchezza mobile, e quindi era anche impossibile materialmente il conoscere quale fosse il 50 per cento di questo prodotto.

Questa questione, per quanto è a mia cognizione, è già stata ventilata e, credo, anche risolta fra il municipio di Mantova e la deputazione provinciale. Del resto, se la mia memoria mi francheggia abbastanza in questo argomento, mi pare che l'articolo 239 della legge comunale e provinciale pubblicata nel Veneto e nel Mantovano con decreto reale del 2 dicembre 1866 autorizzasse i municipi e le amministrazioni provinciali a riscuotere, finchè non era effettivamente unificata la legislazione delle imposte, a riscuotere, dico, le sovraimposte col sistema precedente.

Non fu dunque appuntabile il municipio se nel 1867 od anche in corso del 1868 avesse oltrepassato un limite che più tardi soltanto poteva esso conoscere.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Certamente se i cittadini di Mantova sono ingiustamente gravati e rispetto ad essi è stata violata la legge, essi hanno tutto il diritto a che sia loro data riparazione; ma pare a me che il metodo e l'ordine del loro ricorso siano prescritti nella legge stessa comunale e provinciale. Sono i Consigli comunali che votano le tasse, e in questo caso hanno bisogno dell'approvazione della deputazione provinciale. E ad essa può ricorrersi per-

chè non approvi. Poi, contro le deliberazioni delle deputazioni provinciali, i Consigli comunali possono ricorrere al Governo del Re il quale deve sentire il parere del Consiglio di Stato, e su questo parere provocare un decreto reale. A me pare dunque che questi cittadini di Mantova dovrebbero rivolgersi al Consiglio comunale e al Consiglio provinciale nelle vie debite e nei modi prescritti dalla legge; e quante volte il Consiglio comunale ricorra in loro favore, ed il Consiglio di Stato opinasse contrariamente, allora forse potrebbero venire anche davanti alla Camera. Questo procedimento mi sembra più regolare di quello che si è seguito.

GHINOSI. Se procedo per analogia, io devo ritenere che anche i cittadini di Mantova siansi rivolti al Ministero, ad imitazione di alcuni, e non pochi, contribuenti del comune di Ostiglia, i quali, del resto, ad onta dei loro reclami, a tutt'oggi non ebbero alcuna risposta.

È naturale che i cittadini di Mantova, assai probabilmente informati della inutilità dei passi fatti dai contribuenti di Ostiglia, abbiano pensato di rivolgersi alla Rappresentanza nazionale nella fiducia che questa potesse far pressione sul Ministero, affinché la legge sull'aliquota venisse giustamente applicata.

Non bisogna dimenticare che l'imposta sui fabbricati ha raggiunto delle proporzioni fenomenali nella provincia di Mantova. Basti dire che vi si paga dal 36 al 42 per cento della rendita imponibile.

Gravati da un peso così enorme, è ben naturale che i contribuenti, dopo avere ricorso al Ministero, tentino anche la via del Parlamento onde, se riesce loro, sgravarsi almeno in parte da quest'enorme balzello.

Io per conseguenza insisto affinché il Parlamento, per ragione di equità, per ragione di giustizia, mandi la petizione al Ministero, il quale esaminerà, consulterà, ove occorra, il Consiglio di Stato, e piglierà poi, sotto la propria responsabilità, quelle deliberazioni che crederà del caso.

SERRI, *relatore*. La Commissione insiste nelle sue conclusioni.

Mi permetterete di leggere questo brano della petizione: « Per fare questo il municipio, » peichè sono cittadini che ricorrono « per fare questo il municipio dicesi sia stato autorizzato dal ministro, ma il ministro non può variare la legge senza il consentimento del Parlamento. A voi, onorevoli rappresentanti della nazione, » ecc., ecc. E domandano che la Camera mandi questa petizione al Ministero e che esso provveda.

Dunque, come si vede, è il municipio che ha messo questa imposta e sono alcuni contribuenti che ricorrono. Se questi si trovano aggravati, devono ricorrere alla deputazione provinciale. Se poi questa non fa loro ragione, debbono rivolgersi al Consiglio di Stato, come la legge prescrive.

In conseguenza, non avendo esauriti questi mezzi,

la Commissione mantiene ferme le sue conclusioni per l'ordine del giorno.

AVITABILE. I centesimi addizionali non avevano alcuna restrizione per effetto della legge amministrativa; è il decreto-legge del 1866 che stabilisce le norme che i comuni e le provincie devono tenere nella imposizione dei centesimi addizionali.

Si dice: i cittadini di Mantova e gli altri cittadini che fossero gravati di centesimi addizionali oltre i termini prescritti dalla legge hanno le vie gerarchiche, hanno le vie di legge per far valere i loro reclami.

È indubitato, o signori, che dei centesimi addizionali si è fatto un grande abuso, ed un abuso veramente doloroso.

Nell'anno 1868 la tassa sopra i beni rustici, nel comune di Gerace, provincia di Calabria Ultra I, è stata del 75 per cento sulla rendita imponibile, e del 48 e mezzo circa sopra i fabbricati.

Nè si poté reclamare a tempo, perchè il modo come la tassa fu imposta non dava luogo ad alcun reclamo.

Si è imposta non già con le forme volute dalla legge, perchè la legge stabilisce che, quando si deve oltrepassare il 100 per cento cumulativamente dalle provincie e dai comuni, deve precedere l'esperimento di tutte le tasse prescritte dal decreto del 1866 ed una apposita deliberazione del Consiglio comunale.

La deputazione provinciale di Reggio, senza incaricarsi che il comune non aveva fatta alcuna deliberazione, che le tasse prescritte dal decreto del 1866 non si erano imposte, deliberò che, per organo del prefetto, si scrivesse alla direzione delle contribuzioni dirette di notare nei ruoli il 75 per cento per fondi rustici ed il 48 e mezzo per i fabbricati, ed il direttore spedì così i ruoli a carico dei contribuenti. I contribuenti quindi non potevano reclamare alla deputazione provinciale, perchè troppo tardi conobbero l'abuso, e perchè era essa stessa che trasgrediva la legge.

Io non conosco il caso di questa petizione, perchè non sono stato presente dal primo momento, ma è indubitato che dei centesimi addizionali si è abusato e si sta abusando, e perciò non sarebbe male che il Governo, prendendo occasione da questa petizione, chiamasse le deputazioni provinciali ed i prefetti alla stretta esecuzione della legge del 1866.

MASSARI G. Domando la parola.

AVITABILE. In conseguenza io non veggo nessun motivo perchè questa petizione non debba essere rimessa al Governo, il quale tenga conto di un fatto che veramente ha disgustato e sta disgustando tutte le popolazioni agricole.

ARRIVABENE. In tesi generale io sono dell'opinione dell'onorevole mio amico il deputato Sartoretti e dell'onorevole ministro dell'agricoltura, industria e commercio, vale a dire che, essendovi una regola tracciata dalla legge, quella regola occorre, nei casi generali,

strettamente seguire. Ma nel caso speciale, in ordine alla petizione che diede origine a cotesta discussione, a me sembra che sarebbe forse il caso d'inviarla al Ministero, oppure di ottenere dall'onorevole ministro l'affidamento che della stessa vorrà occuparsi.

E in questa opinione mi rafferma il fatto che a Mantova la somma delle imposte dirette, delle provinciali e delle comunali si è siffattamente aggravata da porre molti cittadini proprietari di case nella dura necessità di abbandonarle dicendo implicitamente al comune: fate quello che credete, ma noi non possiamo più oltre pagare un siffatto cumulo di tasse.

Il comune di Mantova, sebbene amministrato da cittadini per abilità e patriottismo superiori ad ogni elogio, posto una volta di fronte a tale logica ed impellente dichiarazione, ha dovuto preoccuparsi, per quanto mi si dice, della questione se non valga meglio atterrare quelle case abbandonate, che conservarle nello stato di desolazione nel quale necessariamente si trovano.

Domando ora a miei onorevoli colleghi se, nel caso speciale di questa petizione di molti cittadini di Mantova, non sia il caso che il Ministero abbia a studiare la questione, e pure seguendo le norme della legge, provvedere a ciò non sia dato al nostro tempo di vedere che laboriosi ed onesti cittadini siano posti nella condizione di abbandonare, per causa fiscale, la loro casa e più ancora che un savio e zelante municipio si veda nella necessità di discutere se quelle case convenga o no atterrare; e tutto questo in una città che nel tempo antico fu una delle più illustri d'Italia.

Per siffatte considerazioni io pregherei la Camera di volere assentire alla proposta dell'onorevole Avitabile, e, per evitare un precedente pericoloso, pregherei l'onorevole ministro Minghetti a volerci assicurare che egli si impegna di far studiare la quistione dal competente Ministero.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Sartoretto.

SARTORETTI. Io non ho nulla in contrario a che la petizione sia rimandata al ministro delle finanze nel senso spiegato poco fa dall'onorevole Arrivabene, ma persisto a mettere in chiaro che la censura fatta dai ricorrenti in quella petizione all'amministrazione municipale di Mantova dell'anno 1867, non mi sembra fondata. Era affatto impossibile al municipio di Mantova il determinare quale fosse il 50 per cento di un'imposta di fabbricati che non era ancora liquidata, come era impossibile il fissare quale fosse il 50 per cento di un'imposta di ricchezza mobile che era pure in corso di liquidazione, e frattanto bisognava pure provvedere ai bisogni municipali. In quell'anno non si riscosse punto nè poco una sovrimposta sui fabbricati maggiore di quella che si riscuoteva negli anni precedenti, commisurandola al censimento dei fabbricati qual era stata stabilita sotto il Governo austriaco.

Che i ricorrenti abbiano ragione di mettere in evi-

denza questo fatto onde seguano successivamente i dovuti compensi, questo l'ammetto, e posso anche asseverare con pienissima cognizione di causa che, nella rata d'imposta scaduta nel novembre scorso, il municipio di Mantova non ha riscosso neppure un centesimo di sovrimposta a carico dei fabbricati, appunto per far luogo a quella compensazione che era richiesta dall'osservanza della legge che determina una misura da non oltrepassarsi nelle sovrimposte comunali, in relazione all'aliquota governativa.

Posto ciò, io ripeto, nulla ho da opporre a che la petizione sia passata al ministro delle finanze, seppure si tratta di richiamare l'attenzione del Governo sulle condizioni in cui si trovano i proprietari di fabbricati in quella città; ma non potrei che associarmi all'ordine del giorno proposto dalla Commissione per ciò che riflette il conguaglio richiesto dai contribuenti che reclamarono.

MARTELLI-BOLOGNINI. Dirò brevi parole. Mi sembra che in questa questione debbano osservarsi due cose fondamentali: primo, vi è la questione generale sopra il riparto della sovrimposta comunale; poi vi è la questione speciale relativa appunto al caso eccezionale in cui si trovavano Mantova e le provincie ultimamente annesse del Veneto.

In tesi generale egli è chiaro che il Parlamento non può immischiarsi nella distribuzione della sovrimposta, in quanto la legge provinciale e comunale e il decreto che l'onorevole Avitabile appunto designava, e che porta la data del 1866, hanno tracciato esattamente la procedura da tenersi in questa materia.

Se d'altronde in qualche comune o provincia, come ha accennato l'onorevole Avitabile, vi è qualche Consiglio comunale o qualche deputazione provinciale la quale abbia deviato da questa regola tracciata dal decreto del 1866, egli è chiaro che i contribuenti dovevano ricorrere al ministro dell'interno, il quale poteva con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, a termini della legge comunale e provinciale, provvedere senza venire alla Camera.

Nella questione di Mantova però vi è una questione speciale accennata dall'onorevole Sartoretto.

Non si tratta dell'andamento normale della ripartizione della sovrimposta comunale alla imposta erariale, si tratta cioè di un'epoca di transizione e di alcune disposizioni prese dai comuni delle provincie venete e mantovana per attuare appunto le nuove leggi, ed intanto per incassare ciò che era necessario al comune. Esse si sono basate sull'andamento normale antico dipendente dalla precedente legge austriaca.

D'altra parte l'onorevole Sartoretto credo abbia dimostrato chiaramente che in quel momento era impossibile fare diversamente, poichè non potevano conoscersi i ruoli definitivi delle varie imposte dirette, e non poteva per conseguenza determinarsi l'aliquota

delle sovrimposte. Ed oltre a ciò si è poi cercato di compensare alla meglio coloro che erano stati indebitamente aggravati nell'anno precedente.

Dunque mi pare che l'invio al Ministero delle finanze, dopo questi schiarimenti, non avrebbe più alcun significato. Quindi mi associo pienamente alle conclusioni della Commissione, appoggiando l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Invece dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione su questa petizione, il deputato Ghinosi ed altri deputati proporrebbero l'invio al ministro delle finanze.

PISSAVINI. Dirò brevemente che la Giunta delle petizioni persiste nel proprio avviso: vi persiste per le ragioni che vennero eloquentemente sviluppate dall'onorevole Martelli-Bolognini; vi persiste inoltre perchè, quando si andasse nell'avviso dell'onorevole Ghinosi, ci metteremmo in pericolo di dover risolvere tutte le questioni che potrebbero sorgere tra municipi e contribuenti in materia di sovrimposte comunali, ciò che sarebbe assurdo quando vi sono leggi che tracciano ai contribuenti la via che devono battere per far valere le loro ragioni.

Osservo inoltre che la petizione riguarda il tributo per il 1867 e non per il 1868; può essere che anche per il 1868 la città di Mantova non abbia limitata l'imposta sui fabbricati entro i veri limiti prescritti dalla legge; ma la petizione si limita a reclamare contro lo smodato aumento dei centesimi addizionali per il 1867.

Per queste ragioni prego la Camera a voler adottare le conclusioni prese dalla Giunta.

GHINOSI. L'imposta per il 1868 è stata su per giù uguale a quella del 1867; ciò dico per rettificare le ultime parole dette dall'onorevole Pissavini.

Del resto, la questione è di principio. Si domanda se sia in facoltà di un municipio sovrimporre le contribuzioni dirette oltre i limiti prescritti dalla legge; si domanda se una deputazione provinciale, che è presieduta dal prefetto, possa oltrepassare i limiti della propria facoltà, se possa invadere il campo riservato unicamente a quest'Aula, di modificare le leggi d'imposta esistenti; io non lo credo. Una volta che la legge determina entro quali limiti i municipi e le provincie possono sovrimporre, non possono questi oltrepassarli, e non si deve in alcun modo tollerare che siano oltrepassati, quand'anche, come accadde in Mantova, siavi stata l'approvazione della deputazione provinciale.

Questo fatto è bene che non abbia a rinnovarsi; quindi è necessario che la petizione venga trasmessa al Ministero affinché vengano diramate opportune istruzioni, e tanto la deputazione provinciale quanto i prefetti vengano richiamati una buona volta all'osservanza della legge.

PISSAVINI. Le ultime parole pronunziate dall'onorevole

Ghinosi mi persuadono sempre più ad insistere nelle conclusioni della Giunta, e ne darò le ragioni.

Egli disse che il comune di Mantova aveva oltrepassato i limiti dell'imposta sui fabbricati, previo il consenso della deputazione provinciale. Ora, se questo è vero, io credo che la città di Mantova era nel suo pieno diritto.

Mi perdoni l'onorevole Ghinosi, che parmi non convenga coll'opinione da me espressa: qual è il prescritto della legge? La legge dice che i comuni sono autorizzati ad oltrepassare il limite dei centesimi addizionali, sempre quando abbiano prima sperimentato il valore locativo sulle case, o le altre imposte dalla legge accennate.

Se dunque, come egli ha poc' anzi asserito, l'aumento dei centesimi addizionali, oltre il limite della legge, venne fatto col beneplacito della deputazione, ciò mi prova che essa si sarà attenuta al disposto della legge, prima di accordare al municipio di Mantova una tale facoltà. Può darsi che ciò non sia, ma mi permetta l'onorevole Ghinosi che io sia di tale avviso sino a prova contraria.

Or bene, quando un comune sta nei limiti della legge, vorremo noi rimandare al Ministero una petizione che reclama contro l'osservanza della legge? Ma, Dio mio! io non saprei dove andremmo quando venisse a prevalere una simile teoria.

L'onorevole Ghinosi doveva provare che questo aumento di centesimi addizionali venne fatto senza il consenso della deputazione provinciale, allora ci sarebbe stata violazione di legge, ed allora era il caso che il Parlamento dovesse intervenire; ma quando il comune di Mantova è stato nei termini prefissi dalla legge, io credo che la petizione non abbia più ragione di essere.

Per questi motivi persisto nelle conclusioni della Giunta.

AVITABILE. Rettificherò semplicemente i fatti.

Il decreto del 1866 richiede due condizioni perchè i centesimi addizionali possano oltrepassare i limiti prescritti: una è quella del consenso della deputazione provinciale, l'altra è l'esaurimento per parte del comune di tutte le altre tasse. Il decreto del 1866 ne indica alcune specificatamente.

Mi pare, se non erro, che sieno quella sul valore locativo e quella sui domestici. Credo quindi che la Commissione avrebbe tutto il diritto d'insistere che questa petizione non fosse trasmessa al ministro, qualora dalla petizione stessa o da altri documenti risultasse che le condizioni prescritte dal decreto del 1866, per potersi oltrepassare i limiti, furono adempiute. Ma sinchè v'è dubbio non veggio la ragione per la quale il Ministero non possa prendere cognizione del fatto.

Non si tratta di dire che i cittadini di Mantova hanno ragione. Si dice che il Governo esamini se i cit-

tadini di Mantova hanno ragione o torto, vale a dire se la legge del 1866 è stata eseguita. Nel dubbio, non mi sembra che ci sia del male che la Camera invii questa petizione al Ministero. Francamente, non comprendo il motivo pel quale la Commissione insiste tanto sul suo verdetto.

MARTELLI-BOLOGNINI. Le ultime parole dell'onorevole Avitabile mi richiamano un'idea alla mente. Egli dice doversi mandare la petizione al Ministero affinché egli vegga se la legge fu violata.

Ma la legge ha pur tracciata la via che si deve seguire quando sorgono simili inconvenienti; la legge ha prescritto che si debba seguire la via amministrativa. Non capisco quindi che il Parlamento debba immischiarsi di tali vertenze prima che siensi esauriti i mezzi amministrativi. Se il Parlamento ciò facesse, vedremmo ora il comune B, ora il comune D ricorrere a noi perchè la deputazione provinciale ha fatto un atto di sua competenza.

Ma quand'anche questa avesse ecceduto la sua competenza amministrativa, e che il comune si trovasse leso da questo atto, proceda per la via gerarchica, e quando non trovi giustizia, allora ricorra alla rappresentanza nazionale. Ora, la via gerarchica (sento suggerirmi d'attorno) è indicata dalla legge. La legge dice che chi ha da lagnarsi della deputazione provinciale deve ricorrere al Ministero dell'interno, il quale, udito il Consiglio di Stato, o approva con decreto reale o conferma l'operato della deputazione provinciale. Mi pare che questa procedura sia tanto chiara, che non valga la pena di occuparsi più oltre di questa petizione.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. A me pare che la cosa possa combinarsi in questo modo. Molte cose furono affermate da una parte e dall'altra, le quali hanno bisogno di essere verificate. Io prendo l'impegno che il ministro dell'interno esaminerà l'affare; ma lo stabilire l'invio formale da parte della Camera, implica un giudizio da essa dato, implica una massima; e questa massima non potrebbe stabilirsi senza avere esaminata la cosa, e trovato che c'è veramente ragioni che la sostengono. Coll'invio la Camera dichiara al ministro che egli debba operare in un dato modo. Assumo l'impegno dunque, ed oggi stesso l'adempiro, che il ministro dell'interno esamini la petizione; ma prego la Camera, per non stabilire un precedente, a tenersi all'ordine del giorno puro e semplice proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ghinosi insiste?

GHINOSI. Per sentimento di deferenza non insisterò più oltre. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, riservandomi all'occorrenza di ridomandare...

PRESIDENTE. Dal momento che prende atto, questo diritto le è riservato. Senon vi sono opposizioni s'intenderanno approvate le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate.)

SERPI, relatore. Petizione 12,593. Il Consiglio municipale di Parma rassegna alla Camera una petizione diretta ad ottenere il condono d'imposte in favore dei danneggiati dalle inondazioni del 21 settembre 1868.

La Commissione unanime rammenta con dolore questi fatti, ma con suo sommo rammarico ha dovuto riconoscere che non è stata soltanto la città di Parma la quale sia stata contristata da sinistri eventi, ma vi furono paesi che hanno sofferto la crittogama per anni ed anni, eppure si è esatta dai contribuenti l'imposta fondiaria nel suo totale; altri pure hanno sofferto delle inondazioni e di altre disgrazie di vario genere, tuttavia il Governo ha continuato a percepire le imposte.

Non volendo stabilire una diversità di trattamento, per mio organo la Commissione vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Prego il deputato Regnoli di recarsi alla tribuna.

Non essendo presente il deputato Regnoli, prego l'onorevole Pissavini.

PISSAVINI, relatore. Con petizione 12,318 i negozianti salsamentari di Bologna ricorrono al Parlamento per ottenere che il dazio di consumo sugli animali suini, carni fresche e salate sia ridotto alla metà dell'attuale tariffa.

Con questa petizione gli esercenti pizzicheria di Bologna osservano che il dazio di consumo attuale sui maiali, carni fresche, salate e strutto è oltremodo gravoso ed esorbitante e deve essere ridotto alla metà, tanto per vantaggio dell'industria e commercio, quanto per vantaggio dell'erario. Essi cercano infatti di dimostrare che il gravoso dazio di consumo sui detti animali ha posto tutti i pizzicagnoli della città di Bologna in una condizione anormale nei primi anni di aumentata imposta, poichè si videro decimata la lavorazione, avvenendo altrettanto del prodotto.

Osservano infine che, continuando tale gravame, ne emergerà l'immane decadenza di tale lavorazione, che fu sempre tra le prime nella città di Bologna. Concludono quindi pregando la Camera a ridurre alla metà il detto dazio.

La più grave considerazione su cui poggiasi la petizione parve alla vostra Giunta quella relativa al fatto incontestato, che gli esercenti ricorrenti, oltre il consumo locale, mantengono dei loro articoli molte altre piazze d'Italia, le quali preferiscono la lavorazione fatta in Bologna, e che tali piazze, essendo del pari gravate dalla medesima tariffa, hanno di molto ridotto e diminuito il consumo, e così negli anni successivi andrebbe ancora ad essere diminuito, se avesse a perdurare un sì gravoso dazio, che in quelle piazze pure si pagherebbe, mentre pagherebbero di nuovo la tassa consumo sopra articoli che già vi furono assoggettati nella fabbricazione.

La Commissione delle petizioni osservò che non

erano prive di fondamento le osservazioni svolte in questa petizione; ma, facendosi a riflettere che, anche volendolo, la Camera non potrebbe in questo momento portare una modificazione così grave alla legge sul dazio-consumo, credette di non sottoporle ad un'attenta ed accurata disamina. Nella speranza però che il Parlamento in un tempo più o meno prossimo sia per rivedere la legge sul dazio-consumo, ha creduto di dovervi proporre di mandare questa petizione agli archivi, onde si possano allora prendere in considerazione le ragioni svolte dai salsamentari di Bologna.

(La Camera approva.)

Calitri Nicolangelo. — Legge sull'asse ecclesiastico.

PISSAVINI, relatore. Colla petizione segnata al numero 12,638 Calitri Nicolangelo ed altri tre sacerdoti in soprannumero della chiesa ricettizia di Panni in Capitanata chieggono che sia introdotto a loro favore un emendamento nella legge del 15 agosto 1867 sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, in cui alle parole *odierni investiti* si sostituisca la dizione *odierni sacerdoti incardinati alle chiese ricettizie*.

I postulanti espongono che la chiesa ricettizia di Panni in Capitanata prima del 1843 era innumerata, e che dava quindi la partecipazione dei redditi certi, quasi certi ed incerti a tutti i sacerdoti indistintamente; che nel 1843 venne enumerata a diciotto individui, senza però togliere ai postulanti la speranza di succedere loro nella vacanza di un beneficio di qualsiasi sacerdote futuro; che col decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861 venne testualmente abrogata la disposizione del 1822 e del 1824, sulle cui basi venne enumerato il clero della chiesa di Panni; che i postulanti incardinati alla detta chiesa, epperò soprannumeri, potevano giuridicamente farsi ammettere in una porzione, in virtù di una disposizione emanata dal ministro dei culti.

Le cose si trovavano a questo punto quando emanò la legge del 15 agosto 1867. Questa legge non considerò che i soli investiti in allora, e non si curò dei soprannumeri che sarebbero stati beneficiati alle prime vacanze. S'iniziò allora una lite al demanio, perchè la chiesa ricettizia di Panni non venisse reietta; ma la sentenza emanata in questa causa diede pienamente ragione al demanio.

Ora questi sacerdoti in soprannumero, credendosi privati di ogni loro speranza, ricorrono alla Camera, perchè voglia portare un emendamento alla legge del 15 agosto 1867. Quest'emendamento consisterebbe nel surrogare alle parole *odierni investiti* le altre *odierni sacerdoti incardinati alle chiese ricettizie*.

Quando quest'emendamento fosse apportato alla legge 15 agosto 1867, niun dubbio che i postulanti verrebbero ad ottenere quanto invocano colla presentata petizione. Allo stato delle cose però la Giunta delle petizioni non ha creduto che si dovesse aderire

al desiderio esternato dai postulanti, giacchè non ha trovato nella petizione sottoposta alle vostre deliberazioni una ragione sola la quale valesse a consigliare una modifica così grave alla legge del 15 agosto 1867.

D'altronde sarebbe questo un nuovo aggravio che si recherebbe alle finanze dello Stato, o quanto meno una riduzione della quota annuale assegnata ai sacerdoti odierni investiti.

Per queste ragioni la Giunta mi diede l'incarico di pregare la Camera a che su questa petizione volesse passare all'ordine del giorno puro e semplice.

LAZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

LAZZARO. Io riconosco perfettamente quello che l'onorevole relatore diceva riguardo alla legalità dei motivi per cui è stato proposto l'ordine del giorno dalla Commissione; ma però c'è una via di mezzo, oltre di quella che questi petenti si fanno ad esporre alla Camera.

Essi domandano una modificazione alla legge 15 agosto, e la Commissione ha dimostrato che non è il caso di prendere alcuna deliberazione su questa domanda. Avviene però ordinariamente che tutti coloro i quali facevano parte delle chiese ricettizie delle provincie napolitane, e che, rigorosamente, a termini di legge, non hanno diritto ad avere alcun assegno da parte dell'amministrazione del Fondo del culto, vengono sussidiati dal Ministero in qualche modo coi fondi dell'Economato.

Non posso ammettere come una ragione per respingere questa petizione l'aggravio alle finanze, poichè tra i fondi dell'Economato ve ne sono alcuni che servono appunto allo scopo di provvedere a quei casi pei quali le leggi ordinarie non provvedono. Si parla che siamo propriamente in uno di quei casi per cui la legge non può provvedere, perchè questi petenti, non essendo odierni investiti a termini dell'articolo 3 della legge 15 agosto 1867, ma essendo semplicemente dei sacerdoti così detti incardinati alle chiese ricettizie, essi non hanno diritto a domandare all'amministrazione del Fondo pel culto che loro sia dato un assegno; però, siccome si trovano in una condizione tutta eccezionale, in quella, cioè, che la legge 15 agosto ha fatta a tutti quei tali preti che non erano investiti al tempo della pubblicazione della legge, ma che aspiravano ad esserlo, ove la legge non fosse venuta, così io proporrei che, per questa circostanza eccezionale nella quale essi si trovano, il Ministero veda se sia il caso che sui fondi dell'Economato si possa per questi petenti fare quello che ordinariamente si fa per gli altri che si trovano nella medesima condizione.

Per queste considerazioni, e sperando che la Commissione delle petizioni non voglia essere inesorabile alle mie preghiere, allo stesso modo come è stata finora inesorabile alle preghiere degli altri, io proporrei

che questa petizione, per le suddette ragioni, venisse, senza alcun pregiudizio di sorta, mandata al ministro, il quale vegga se sia o no il caso che sui fondi dell'Economato si potesse pel momento fare qualche cosa per questi individui, riservando il rimanente ad altra occasione.

LOVITO. Potrebbe parere strano che da questo lato della Camera fossimo chiamati ad occuparci della condizione dei preti, tra cui si trovano quelli che hanno sporto la petizione segnata col numero 12,638.

VALERIO. Domando la parola.

LOVITO. Ma è un fatto che colla legge del 15 agosto 1867 si è provveduto per le chiese ricettizie (e mi permetterò di spiegare a momenti cosa sono nelle provincie napoletane queste chiese ricettizie), si è provveduto unicamente agli attuali titolari, i quali avranno diritto ad una partecipazione che corrisponde alla rendita del patrimonio che s'incamera al demanio.

Ora, le chiese ricettizie del Napoletano sono di doppio genere, numerate ed innumerate. Nelle chiese ricettizie innumerate, dove la quantità dei preti non è soggetta in forza dei loro statuti ad alcun numero, sono tutti quanti attuali titolari e tutti quanti hanno diritto a percepire la loro quota.

Nelle chiese ricettizie numerate avviene questo caso, che in una chiesa, nella quale i sacerdoti non possono pei loro statuti essere al di là di un dato numero, esiste però sempre un numero esuberante di preti, i quali attendono (non dirò che pregano la morte dei loro colleghi) acciò vaci un posto per loro.

Ora la legge 15 agosto 1867 e anche l'altra anteriore del luglio 1866 non badò punto alla condizione di costoro i quali si trovavano in numero esuberante nelle chiese ricettizie numerate; di guisa che coloro i quali si erano incamminati pel sacerdozio da tanti anni, venuti ad una età avanzata, vivendo solo di proventi avventizi, perirono sino la speranza d'una partecipazione anche a morte dei loro colleghi *odierni investiti*. Ed essi sono stati completamente trascurati da queste due leggi, le quali non occorre che io ricordi alla Camera in che modo sono state discusse e votate.

Pur troppo su leggi di questo genere, alle quali sono sorte opposizioni di principio perchè non fossero approvate nella loro sostanza, la discussione si è affrettata, è divenuta alle volte tumultuosa, ed a tutte le disposizioni d'ordine secondario, quantunque giuste, non si è potuto in allora badare.

Io credo che molti dei nostri colleghi potranno far testimonianza come un'immensità di cause, di questioni e di litigi si sono sollevati all'occasione dell'applicazione di queste leggi, appunto perchè il Parlamento non ebbe tempo di pensare a tutte le particolarità che dovevano essere contemplate nelle leggi medesime.

Ora dunque, anzichè condannare questi individui ad un'elemosina, secondo che proponeva l'onorevole mio amico Lazzaró, cioè che essi dovessero rivolgersi

all'Economato generale per sapere se ci fossero o no fondi disponibili, insufficienti sempre pel numero di tali preti, io credo che la Camera debba invece un giorno o l'altro, quando con animo più riposato e tranquillo potrà rivedere talune leggi, le quali sono state fatte e votate con un po' di fretta, debba, dico, occuparsi addirittura della condizione di costoro; di guisa che, invece di proporre l'ordine del giorno puro e semplice, ovvero l'invio al Ministero, il quale potrebbe dire a questi preti che non ci sono mezzi nel Fondo del culto, io pregherei la Commissione e la Camera piuttosto ad inclinare per l'invio agli archivi, acciocchè ad un dato momento fosse questo un documento da tenersi presente.

VALERIO. Io veramente ho domandato la parola quando l'onorevole Lovito premetteva alle sue parole la considerazione che potesse far stupore che da questa parte della Camera venissero parole che portassero rimedi da proporre a favore di preti che soffrissero. In quanto a me ciò non mi fa per nulla stupore, perchè anche noi certamente, quando si tratta di individui, preti o non preti, i quali reclamano, ce ne occupiamo e vogliamo occuparcene. Ciò che mi ha fatto e mi fa un certo effetto di stupore egli è che da questa parte della Camera si venga con molta facilità (saranno i generosi propositi che informano l'animo della maggior parte dei deputati), si venga con molta facilità proponendo di allargare le leggi, le quali in qualche modo dispongono dell'asse dello Stato e del danaro pubblico...

LOVITO. Domando la parola.

VALERIO... tanto più specialmente quando questo allargamento lo si vuol fare con quella formola che io respingo con tutte le mie forze, cioè dell'invio al Ministero, perchè veda modo se può fare qualche cosa.

O c'è diritto, o c'è giustizia da fare, od ingiustizia da riparare, ed allora ciò si deve fare correggendo le leggi. Ma il rivolgerci, noi Camera, supplicanti al Ministero di fare *extra legem* quello che la legge non permette, ciò è quello che veramente ripugna alle nozioni che io ho del parlamentarismo. (*Interruzione*)

Se io mi sono sbagliato l'onorevole Lazzaró me lo farà avvertire, ed io ne sarò lietissimo.

Perchè non so con qual ragione si vuol attribuire a quei deputati, i quali credono loro dovere di tenere questa precisa e severa linea di condotta, qualche cosa come di animo aspro, di animo duro, di inesorabile, come diceva quest'oggi l'onorevole Lazzaró alla Commissione, la quale non ha fatto e non fa che il suo dovere.

E così fosse che sempre in queste sue deliberazioni permanesse costante, e non fosse, per esempio, capitato qualche giorno fa che cedesse appunto sopra cosa identica a quella in cui permanendo costante quest'oggi ottenne vittoria, come l'avrebbe ottenuta anche l'altro giorno, in cui volle cedere, quando fu domandato

che si ammettesse che la revisione delle deliberazioni provinciali, non al tramite ordinario segnato dalla legge fosse devoluta, ma si mandata con raccomandazione della Camera al Ministero.

Io dico che la legge ha provveduto a questa materia: i petenti stessi non ci domandano un sussidio, domandano che la legge sia riformata. Se è il caso di riformare questa legge, riformiamola; c'è da una parte l'iniziativa parlamentare, dall'altra l'iniziativa governativa.

Io concorderei nella conclusione a cui è venuto l'onorevole Lovito, perchè tutto al più si rimandi questa petizione agli archivi, appunto perchè possa servire pel caso che si venga in qualche maniera a discutere di questa legge. Ma schiettamente io preferirei l'ordine del giorno puro e semplice proposto dalla Commissione, il quale mantiene le cose nello stato in cui sono. Se vi ha qualcuno che creda che ci sieno ingiuste disposizioni nella legge del 1867, venga esso, valendosi della sua prerogativa, alla Camera a proporre di fare una legge nuova; ma le leggi, quando sono, dobbiamo andare a rilento a violarle, soprattutto con quel sistema, di tutti il peggiore, dei sussidi invocati dal potere esecutivo.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Lazzaro.

LAZZARO. L'onorevole Valerio, mi permetta che io lo dica, sfondava una porta aperta e quindi si è trovato naturalmente a spostare la questione.

Nessuno ha domandato qui che il Ministero facesse quello che la legge non permette di fare. Io pregherei l'onorevole Valerio di citare una sola delle mie parole dalla quale risulti questo concetto, e sono sicuro che la sua memoria gli direbbe che egli ha errato.

Io intendo ripristinare la questione come dev'essere posta: vi è una legge, quella del 15 agosto, che stabilisce la condizione dei preti così detti numerati, dei così detti investiti, e assegna loro una data pensione secondo alcune norme determinate dall'articolo 3 della legge medesima.

Vi hanno altri preti, come anche osservava all'onorevole Lovito, che non sono considerati da questa legge. Or io non vengo a dire al Ministero: date a questi preti quello che la legge non permette che loro si dia. Se io avessi inviata la petizione al Ministero affinchè esso violasse le disposizioni della legge, allora le osservazioni dell'onorevole Valerio avrebbero avuto la loro ragione di essere; ma io non ho detto questo, io ho detto: vi è un'altra istituzione nel regno d'Italia, questa istituzione si chiama *Economato*.

Essa amministra le rendite dei benefici vacanti; le leggi organiche che hanno stabilito gli Economati determinano ancora l'uso delle rendite loro, e tra gli usi delle stesse vi è anche quello di potersi dare dei sussidi a quei sacerdoti che fossero creduti dal Ministero nelle debite condizioni.

Così stanno le cose: avanti a noi che cosa abbiamo? abbiamo dei preti i quali si trovano colpiti dalla legge del 15 agosto; e io non invoco la legge del 15 agosto.

L'onorevole Lovito mi dice: riformiamo la legge del 15 agosto. Io non vi dico per ora neanche questo, perchè sarebbe accademico e teoretico; io invoco la legge che riguarda gli Economati, e vi dico: siccome vi è una legge la quale mette a disposizione del Ministero dei fondi per degli ecclesiastici che si trovano in condizioni deplorabili, e siccome questi ecclesiastici si trovano in tali condizioni per il fatto medesimo di una legge che non li ha considerati; così, dico, rimandiamo al Ministero, il quale veda se vi sono fondi disponibili, e se le circostanze di fatto sono tali a favore di questi preti che meritino appunto qualche cosa dei fondi che annualmente il Ministero distribuisce per preti di questa classe. Dunque non è mio desiderio di dare nuove attribuzioni al Ministero; ma tutto ciò che io propongo è nella legge che stabilisce gli Economati.

L'onorevole Valerio ricorderà benissimo che gli Economati dispongono di forti somme, delle quali il Governo non dà mai conto. Spesso queste somme servono a favorire dei raccomandati, delle persone che non hanno neppure bisogno. Questo è un fatto ormai troppo conosciuto. Più volte in questa Camera si parlò dei fondi amministrati dagli Economati generali; e, se volessimo riferire tutto ciò che ci è e che non dovrebbe essere nell'amministrazione degli Economati, si potrebbero fare delle gravi osservazioni. Che male ci è adunque, se un deputato invochi una disposizione di legge a favore di individui i quali dicono trovarsi in tristi condizioni? Che male che esso venga a dire al Governo: se realmente costoro si trovano in queste condizioni, e se avete disponibili delle somme in virtù di quelle leggi che mettono a vostra disposizione troppi fondi, allora fate qualche cosa per costoro?

MICHELINI. Chiedo di parlare.

LAZZARO. Mi pare che con questo non si viene per nulla nè nella forma, nè nella sostanza a chiedere per il Ministero delle facoltà che la legge non accordi. Stia sicuro l'onorevole Valerio che non è da questi banchi che potrebbero venire di simili inviti. Pur troppo è da ben altri banchi che vengono le tolleranze ai ministri che hanno passati i limiti della legge. Per conseguenza può star sicuro l'onorevole Valerio che quando una parola di favore sorge da questo lato, essa non è ispirata da altro sentimento fuorchè da quello della legalità, temperata da principii più elevati, quali sono la moralità e la giustizia.

Quindi mantengo che questa petizione sia inviata al Ministero senza alcun pregiudizio all'applicazione della legge del 15 agosto 1867.

MICHELINI. Sopra questa petizione varie deliberazioni sono proposte alla Camera. La prima è quella dei petenti, i quali chiedono che si emendi la legge del 15

agosto, cioè che si sostituiscano alle parole di quella legge *odierni investiti*, le parole *odierni sacerdoti incardinati alle chiese ricettizie*.

Contraria a questa deliberazione è quella dell'ordine del giorno proposta dalla Giunta delle petizioni.

Altre proposte stanno in mezzo a queste due estreme, fra le quali avvi quella del deputato Lovito, il quale vorrebbe che la petizione fosse mandata al Ministero, quasi come raccomandazione, acciò i petenti ricevessero sussidi dall'Economato generale.

Comprendo la domanda dei petenti, i quali, affermando essersi sbagliati i poteri legislativi nel sancire la legge, ne domandano la correzione. E, quantunque io creda doversi andare molto a rilento nel modificare una legge così importante quale è quella del 15 agosto 1867, tuttavia se la Giunta, la quale ha dovuto internarsi nell'esame della questione di diritto, avesse trovato motivi per modificare quella legge, io non sarei stato alieno dall'aderirvi, nel quale caso la petizione si dovrebbe mandare al Ministero con speciale incarico di presentare una nuova legge, quale desiderano i petenti.

Ma ciò cui non posso acconsentire si è di mandare questa petizione al Ministero col fine che ai petenti si diano soccorsi dall'Economato generale.

Comincio col dichiarare che io sono d'avviso che in un buon reggimento costituzionale i ministri non dovrebbero avere facoltà di disporre nemmeno di un centesimo senza che fosse stanziato in bilancio, senza renderne conto ai rappresentanti della nazione. Ai ministri non si devono lasciare arbitrii, perchè possono abusarne in mille modi; ed il Governo deve pagare stipendiati ed altri debiti, non fare elemosine.

Quindi, come io ho proposto al Governo subalpino che tutti i banchi del lotto si dessero all'appalto, la quale proposta non è stata approvata che in parte, appaltandosi solamente quelli che danno una rendita maggiore di lire 500, così vorrei che e delle rendite dell'Economato generale e di quelle dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro e di tutte quelle che spettano allo Stato non si potesse disporre senza il consenso dei rappresentanti della nazione.

Chechè sia, le cose non stanno come dovrebbero stare, ed i ministri, secondo certe loro norme, che io non conosco e di cui per conseguenza non voglio farmi giudice, danno sussidi ai preti sui fondi dell'Economato generale.

Ora dobbiamo noi ingerirci in questa distribuzione? Possiamo farlo con conoscenza di causa? Quale sarà l'effetto della nostra raccomandazione? Dovrà il Ministero ad essa ottemperare, ancorchè non vi siano fondi, ovvero potrà non tenerne conto ancorchè fondi ve ne fossero? E potrà la rappresentanza nazionale comportare un simile sfregio? Finalmente chi ci assicura che altri non siano più bisognosi, più meritevoli di sussidi che coloro che noi raccomandammo?

Per queste considerazioni, colla speranza che col tempo le rendite dell'Economato generale facciano parte del bilancio nazionale, io penso, nello stato attuale delle cose, doversi lasciare la responsabilità della loro distribuzione a coloro cui tocca, piuttosto che assumerla noi, i quali non ce ne intendiamo, mancando delle necessarie cognizioni.

Voterò pertanto per l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Valerio.

VALERIO. L'onorevole Lazzaro si è con molto ingegno dato il piacere di voler far credere che io avessi sfondato una porta aperta.

A parlar francamente, la cosa avrebbe fatto molto piacere a me pure, perchè ciò avrebbe significato che egli ed io eravamo nella stessa opinione; ma la porta non è aperta; è l'onorevole Lazzaro che la vorrebbe aprire, poichè egli vorrebbe che la Camera si facesse raccomandatrice al Ministero...

LOVITO. Chiedo di parlare.

VALERIO... d'una classe di persone, perchè questa ricevesse una parte dei sussidi che la legge dell'Economato, come egli dice benissimo, stabilisce per certi casi. Egli ha preso quest'occasione per dire che di questi fondi dell'Economato il Ministero non rende conto; egli ha preso quest'occasione per indicare molte delle cose che si possono fare, e che forse non si fanno coi fondi di quell'istituto.

Su questo punto siamo perfettamente d'accordo. Tutte le volte che dai banchi in cui siede l'onorevole Lazzaro si è domandato che ci fosse comunicato il bilancio dell'Economato, ho sempre a tale domanda unito il mio voto. Abbiamo sempre domandato che quel bilancio ci fosse sottomesso, perchè noi pure potessimo con regole determinate stabilire l'erogazione di quei fondi.

Per quella parte che ho potuto prendere nei bilanci, ho sempre cercato di far abolire questo sistema di sussidi dati dal Ministero, poichè penso che, sieno questi sussidi dati per arbitrio, o coi criteri assegnati dalla legge, o per raccomandazioni che al Ministero vengono dalla Camera, è sempre un cattivo sistema, è sempre il modo di creare una specie d'accattonaggio più o meno politico, che non può essere che altamente dannoso alle nostre istituzioni. Conchiudo quindi confermando ciò che prima ho detto, e pregando la Camera a voler fare sì che quella porta, per quanto si può, stia chiusa.

LOVITO. Oltre le ragioni, che in parte riconosco esatte, enunciate dall'onorevole Valerio, quanto all'invio di questa petizione al Ministero, perchè provvegga coi fondi dell'Economato generale, nel quale mi pare che noi non mettiamo mano, e di cui quindi non possiamo disporre, ve ne è un'altra, ed è che le chiese ricettizie numerate, nelle provincie napoletane, hanno al seguito loro, dirò così, una coda di preti già esistenti, i

quali perchè non sono *odierni investiti*, vale a dire che non partecipano attualmente all'assegno che viene dal loro patrimonio, questi preti non hanno diritto a nessuna quota d'assegnamento, non hanno diritto, al momento dell'applicazione della legge, a ricevere nessuna partecipazione, e non hanno nemmeno la speranza di averne alcuna, perchè nella legge non è detto che a misura che muore uno degli attuali investiti succederà nella partecipazione uno di quei preti che si trovano già incardinati a queste chiese.

Dunque è puramente una lacuna della legge. Nè con ciò noi crediamo di menomare l'autorità delle leggi (come voleva farmi dire l'onorevole Valerio); noi non sosteniamo che una cosa, la quale è passata oggi nella coscienza pubblica, ed è che queste leggi non sono perfette. Le abbiamo votate noi, è vero; abbiamo creduto di aver fatto un gran passo nella via della civiltà con l'adozione delle due leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867. Mi dispiace che non siamo andati ancora più in là: che non abbiamo potuto votare una legge che riduca almeno i vescovadi; siamo in ciò concordi con l'onorevole Valerio; ma la questione attuale si è che con le leggi votate, tra i preti delle ricettizie numerate una parte, gli odierni investiti sono provvisti di assegno, gli altri non hanno durante la loro vita neppure la speranza di averne uno. Ed è perciò che non chiedono sussidio, come vorrebbe l'onorevole Lazzaro, ma domandano la modificazione di un articolo di legge, secondo la quale gli extra-partecipanti a misura delle vacanze vengon' ad avere un assegno.

Quindi, per queste ragioni, io insisto nella mia proposta, pregando la Camera di accettarla, ed è quella di rimandare questa petizione agli archivi, il che poi non reca danno a nessuno.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Brunetti.

BRUNETTI. Non amico certamente dei preti, mai, nè ostile per sistema, o per odio preconcelto, mi permetterà questa volta l'onorevole mio amico Lovito che io combatta la sua proposta.

Egli vorrebbe inviata la petizione agli archivi; ma io domando: abbiamo o non abbiamo noi un regolamento? Abbiamo o non abbiamo noi una consuetudine parlamentare? Quando è che si manda una petizione agli archivi? Quando vi è una legge pendente, o quando vi è la probabilità, se non la certezza, che una legge congenere possa emanarsi.

Ora domando io all'onorevole Lovito: qual è la legge riformatrice dell'altra legge del 15 agosto 1867, che possa far sì da rimandare agli archivi questa petizione, perchè coloro i quali debbono discutere quella legge, la tengano presente? Non vi è alcuna legge proposta, non vi è alcuna probabilità che ve ne possa essere, e se in questa specie dovessi esprimere il mio sentimento, il mio desiderio, io vorrei che mai alcuna legge non venisse a riformare le leggi oppressive che abbiamo in questa Camera votate, e desidero che non vengano

riformate, perchè ho paura che, invece di essere riformate in meglio, non vengano riformate in peggio.

Quando io vedo il Ministero Menabrea prendere un indirizzo affatto clericale; quando ho udite delle parole in questa Camera solenni farci noto che si aspetta un detto di pace dal Concilio ecumenico di Roma che sta per combatterci; quando io vedo la probabilità che altri ministri proseguano in questa via, io dico che la Camera farebbe atto di senno civile, non mettendo mano più a ritoccare quelle leggi, le quali, qualunque fossero i loro vizi e le loro mende, certamente hanno stabilito due grandi principii, la soppressione delle corporazioni religiose ed il discentramento della proprietà. Contentiamoci di questa vittoria; quanto ai difetti che possano ancora trovarsi in quelle leggi, io vi domando qual è quella legge da noi fatta la quale possa dirsi perfetta. Io dico anzi che quella del 15 agosto 1867 è forse l'unica veramente riformatrice, della quale possiamo tenerci orgogliosi.

Quindi non solo non vedo probabilità che alcuna legge riformatrice in questo senso sia fatta, non solo non la desidero, ma non vorrei neppure che in questa Camera, negli archivi suoi, ci fosse pure una di queste petizioni: tanto sono diffidente del Ministero decaduto e dei Ministeri che verranno. (*ilarità*) Sì! sì! sono diffidente, perchè evidentemente, ad ogni passo che facciamo, vediamo che l'Italia, anzichè combattere la Corte di Roma, non fa che accarezzarla; anzichè difendersi dai propri nemici, non fa che metterseli al fianco, qualche volta come alleati. Questo è il mio sentimento in questa è la mia coscienza.

L'onorevole Lovito ha detto poi che la legge è imperfetta. E perchè? Perchè ha considerato soltanto coloro che sono oggi investiti, e non già coloro che sono semplicemente incardinati, cioè a dire, in termini legali, gli aventi un diritto compiuto, e non già coloro che hanno il diritto non compiuto.

Ebbene, tutte le leggi abolitive s'informano a questo principio. Quando si sono fatte le leggi abolitive della feudalità, quelle abolitive dei maggioraschi, dei fidecommessi, queste leggi non hanno esse considerato precisamente soltanto coloro che avevano un diritto compiuto e perfetto, abbandonando affatto alla loro condizione, alla loro sventura, se volete, sventura però necessaria, sociale, coloro che non avevano nè compiuto nè perfezionato questo diritto?

Dunque la legge non fu negligente, anzi fu bene vagliato il principio in questione, di considerare cioè solo quei preti i quali avevano un diritto compiuto, e che si chiamano *odierni investiti*, a differenza di coloro che erano aspiranti a quest'investitura.

L'onorevole Lazzaro poi vorrebbe invece inviare questa petizione al Ministero ed al fondo dell'Economato. Non vi è dubbio che una parte dei fondi dell'economato è destinata al clero povero, e ciò sta benissimo; ma che c'entra questo colla petizione che ab-

biamo sotto mano? C'entra per nulla. Se i petenti fossero venuti alla Camera dicendo: noi siamo degli infelici, noi siamo poveri, le nostre condizioni sociali sono affatto eccezionali, aiutateci, perchè il Ministero non ci aiuta, forse allora io appoggerei l'opinione dell'onorevole Lazzaro, d'inviare cioè questa petizione al Ministero, perchè coi fondi dell'Economato si provveda; ma invece questi signori non dicono neppure di essere poveri; essi fanno una questione di diritto, essi vogliono riformate le parole della legge; e quello che domandano non lo domandano a titolo di equità, di elemosina, ma bensì di diritto.

Ora, noi questo diritto non lo possiamo accordare; od almeno, rinviando la petizione all'Economato, nel senso che diceva l'onorevole Lazzaro, noi oltrepasseremo perfino l'intenzione dei petenti, poichè essi, vedendosi offrire un'elemosina, potrebbero rispondere: noi non vogliamo essere fino a questo punto umiliati.

Per queste ragioni adunque a me pare che le conclusioni della Commissione siano le più ragionevoli, perchè, ripeto un'altra volta, e rida pure chi vuol ridere, perchè io voglio scongiurare il pericolo che si presenti una legge riformatrice di quella del 1867, la quale, a parer mio, è una legge che onora il paese.

PRESIDENTE. L'onorevole Lovito ha facoltà di parlare.

LOVITO. Io non vorrei assolutamente annoiare la Camera parlando la terza volta sopra quest'argomento, ma debbo rispondere all'onorevole mio amico Brunetti, il quale pare abbia voluto farmi dire quello che io non ho detto.

Io convengo con lui che colla legge del 1867 noi abbiamo fatti dei grandi passi; ma dissento da lui nel credere che quella legge abbia detta l'ultima parola sugli enti ecclesiastici, o che pensando a migliorarla si corra rischio d'indietreggiare; io credo, per esempio, al contrario, che varie cose non contemplate in quella legge potranno esserlo in una legge posteriore. Io sono sicuro, per esempio, che un giorno o l'altro noi verremo a parlare della riduzione dei vescovati. L'onorevole mio amico Brunetti ha dei timori in contrario; io non ho niente a dire su quest'argomento.

Egli diceva poi in merito alla petizione che non sta nella giurisprudenza della Camera di rimandare agli archivi se non quelle petizioni in ordine alle quali pende un progetto di legge. Perdoni l'onorevole Brunetti, ma or sono pochi momenti noi abbiamo rimandato agli archivi la petizione dei salsamentari di Bologna...

Voci. Si trattava della legge del 1861, la quale scade nel 1872.

Altre voci. C'è una Commissione la quale si occupa di quella materia.

LOVITO. Se non è proprio quello il caso da me citato, non è nuovo quello di petizioni che sono state mandate agli archivi, quantunque non ci fossero Commissioni che si occupassero di quella materia.

Quindi io insisto per l'invio agli archivi di questa petizione, affine di tenerla presente al primo progetto che sarà presentato relativamente all'argomento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PISSAVINI, relatore. Le parole dell'onorevole Brunetti mi dispensano dal fare ulteriori istanze, perchè la Camera voglia accogliere le conclusioni della Commissione. Dirò soltanto che esse sono appoggiate sul diritto acquisito dagli odierni investiti in virtù del chiaro disposto della legge 15 agosto 1867.

In sostanza cosa vengono a chiedere questi preti in soprannumero? Vengono a chiedere alla Camera che alle parole *odierni investiti* si sostituiscano quelle di *odierni sacerdoti incardinati alle chiese ricettizie*. Questo è lo scopo della loro domanda.

Ora, mi pare di avere già dimostrato che non vi sono considerazioni tali, le quali possano indurre la Camera a portare una modificazione così grave alla legge del 15 agosto 1867, e tutti gli oratori che hanno preso la parola su questa petizione pare che abbiano concordato col parere della Commissione.

Dunque, a mio avviso, non è il caso di accettare la proposta dell'onorevole Lovito, perchè si mandi questa petizione agli archivi, ma è il caso che la Camera accolga le conclusioni della Commissione, che sono per l'ordine del giorno puro e semplice.

Voci. Ai voti! ai voti!

PISSAVINI, relatore. L'onorevole Lazzaro ha considerato che questi preti si trovano in una condizione eccezionale, ed io concordo perfettamente con lui, anzi vorrei si trovasse modo di poterli favorire senza l'altro danno; ma, quando egli sia veramente intenzionato di provvedere a questi preti, venga innanzi con un ordine del giorno, ed allora la Camera lo esaminerà ed emetterà sul medesimo le sue deliberazioni.

Non dimentichi però l'onorevole Lazzaro che in questo modo egli non solo sposterebbe la questione, ma verrebbe eziandio ad oltrepassare l'intenzione dei petenti; i petenti non vengono a chiedere nè un sussidio nè, direi quasi, un'elemosina o all'Economato o al Fondo pel culto, essi vogliono che si dia loro un diritto che venne loro diniegato colla legge 15 agosto 1867. Ora questo diritto parve alla Giunta delle petizioni che non possa essere loro accordato senza ledere le ragioni acquisite dai terzi, ed è perciò che io non posso accostarmi neanche alla proposta Lazzaro.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Su questa petizione vi sono tre proposte: l'una della Commissione per l'ordine del giorno; l'altra del deputato Lazzaro per l'invio al ministro di grazia e giustizia; la terza del deputato Lovito per l'invio agli archivi. La proposta della Commissione per l'ordine del giorno avendo la priorità, la metto ai voti.

(È approvata.)

PISSAVINI, relatore. Colla petizione 12,675 gli abi-

tanti del comune di Nicosia, provincia di Catania, si rivolgono alla Rappresentanza nazionale perchè voglia emettere gli opportuni provvedimenti affinchè sia sollecitamente rifatto il ponte sul torrente Cimarosa nella strada rotabile tra Nicosia e Leonforte.

Su questa petizione la Giunta erasi decisa a passare all'ordine del giorno, poichè non constava affatto che la strada fra Nicosia e Leonforte fosse stata dichiarata nazionale. Ulteriori informazioni, assunte per parte della Giunta, l'hanno indotta a persuadersi che realmente questa strada è nazionale. Inoltre pervenne pure a cognizione della Giunta che l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha già date le opportune disposizioni perchè questo ponte fosse rifatto a spese dello Stato.

MAIORANA CALATABIANO. Domando la parola.

PISSAVINI, relatore. A nome quindi della Giunta per le petizioni, prego la Camera a volermi concedere che chiegga su questa petizione l'invio al signor ministro dei lavori pubblici, tanto più che esso stesso ha già dato le opportune disposizioni perchè questo ponte sia rifatto.

MAIORANA CALATABIANO. Io ringrazio la Giunta e l'onorevole ministro, in quanto che consentono che questa petizione sia inviata al Ministero. Solamente mi permetto di rivolgere qualche preghiera all'onorevole ministro.

È un vero conosciuto che, in molti punti dove le opere pubbliche sono condotte dagli intraprenditori, e per fatto loro e per la poco efficace sorveglianza prescritta, cosiffatte opere rispondono male all'importanza loro ed alle ingenti spese sostenute dallo Stato.

La città di Nicosia, che è capoluogo del circondario, che ha un tribunale, che è importantissima per la sua posizione geografica, manca d'ogni mezzo di comunicazione! Eppure essa ha pagato le imposte che dovrebbero essere addette alle opere pubbliche, e le ha pagate a questo come ai Governi precedenti; ma non ha avuto una sola strada. Una sola che già veniva ad aprirsi l'anno scorso che è quella che da Nicosia va a Caltanissetta per Leonforte, non appena fu aperta che venne interrotta.

Io credo che dovrà risultare dagli atti del Ministero dei lavori pubblici, che la costruzione di quella strada è stata condotta così orribilmente, che, indipendentemente dal fatto che essa si presta poco al suo uso e molto meno alla sua conservazione, il ponte, che non era completato che da pochi mesi, è rovinato.

Ora, a lato del diritto di avere la strada, evvi il bisogno urgentissimo, ed è di tutta importanza, si riedifichi il ponte; poichè, come ho detto, Nicosia è stata di nuovo messa nella impossibilità di comunicare col proprio circondario e con gli altri paesi con mezzi rotabili.

D'altra parte, se realmente il ponte si deve ricostruire, e gli studi sono già fatti, dovrebbe davvero

evitarsi il pericolo che l'inverno termini prima che il ponte sia rifatto. Io so che da parte dell'onorevole ministro non sono mancati gli eccitamenti, ma coloro che sono appaltatori o sovrintendenti, o altrimenti preposti all'esecuzione e sorveglianza delle opere perchè non si sono affrettati a mettere tutto in ordine e dare esecuzione alla ricostruzione del ponte?

Ed io prego l'onorevole ministro che trovi modo di adoprarsi egli stesso, acciò venga meno ogni ulteriore indugio, e una buona volta si ottengano buone e solide costruzioni.

D'altra parte io mi credo nella necessità di raccomandare all'onorevole ministro che siccome la strada ed il ponte rovinato fanno parte di un sistema di strade che devono congiungere Nicosia agli altri comuni del circondario, come agli altri comuni della provincia e dell'isola; così io chiederei che coll'esecuzione del ponte si affrettasse lo svolgimento effettivo della costruzione di quelle strade, affinchè si potesse considerare un fatto la viabilità e il conseguente sviluppo dei commerci e delle industrie di quelle importanti contrade. Così è giusto non si differisca più oltre l'esecuzione della linea di Troina e Cerami.

Dopo questo io spero che l'onorevole ministro dei lavori pubblici, al quale devo pur rendere grazie per alcune determinazioni adottate durante il suo Ministero, in ordine alla sistemazione di alcune varianti, e precisamente per avere adottato la variante Schioppi, io spero, dico, che egli, l'onorevole ministro, farà sì che con la riedificazione pronta del ponte si abbia ad inaugurare un'era di buona ed efficace direzione e sorveglianza governativa e di solida costruzione in tutte le opere pubbliche.

MORDINI, ministro per i lavori pubblici. Accetto l'invio, e rispondo immediatamente che il Ministero si è dato tutte le premure possibili acciocchè fosse ristabilita al più presto la comunicazione di quella diramazione della strada nazionale tra Nicosia e Caltanissetta, che oggi è interrotta per la rottura dell'arcata del ponte sul torrente Cimarosa; anzi posso dichiarare all'onorevole Maiorana Calatabiano, il quale si interessa per quest'opera, che il progetto è allestito e deve essere trasmesso da Catania al Ministero dei lavori pubblici.

Io lo richiesi con telegramma del 3 dicembre corrente, ma non posso dire fin da questo momento se sarà approvato questo progetto, inquantochè il municipio di Nicosia ne ha presentato un altro che consiste in una travata di ferro, e che è stato trovato conveniente anche dall'ufficio tecnico locale; per altro, io dubito assai che possa consentirsi l'esecuzione di questa travata in ferro, perchè essendosi riconosciuto che la causa principale per la quale l'arcata crollò fu la non buona qualità della calce; e siccome per questa stessa causa si crede che anche la muratura delle spalle del ponte e dei muri di accompagnamento possa aver

sofferto, così è che io credo non poter bastare la travata in ferro di cui si tratta.

Ma, ad ogni modo, si rassicuri l'onorevole Calatabiano che la cosa sarà presa in maturo esame, e quanto prima io spero che il ministro dei lavori pubblici sarà in grado di dare le più precise disposizioni perchè sparisca questa interruzione di comunicazione.

PISSAVINI, relatore. Io credo che, dopo le risposte rassicuranti del Ministero, non c'è più luogo a deliberazione su questa petizione. (*Segni di diniego a sinistra*)

MAIORANA CALATABIANO. Domando la parola.

PISSAVINI, relatore. La ragione, o signori, è chiara ed evidente, quando si rifletta che il signor ministro ha dato già alla Camera la risposta che avrebbe rassegnata dopo l'invio. (*No! no! a sinistra*)

MAIORANA CALATABIANO. La domanda dei dugento cinquantacinque cittadini di Nicosia, che sono maggiori proprietari e possidenti di colà, che sono o consiglieri comunali, o esercenti professioni, o altrimenti qualificati, dal momento che la Commissione e il Ministero sono d'accordo, non può a meno che venir accolta.

E di tale accoglienza quello che è avvenuto ed è stato detto in quest'Assemblea me ne dà indubitata prova.

Ma siccome nella domanda sono accennate le ragioni, l'invio dovrebbe sempre aver luogo. Se si vuole poi rinunciare a tale invio, allora sarà sufficiente che della dichiarazione del ministro ne prenda atto la Camera.

Non nego però che a me parrebbe più regolare che della domanda se ne facesse l'invio al Ministero medesimo, anche per non obbligare il Ministero a indagare il concetto della presente discussione, mentre se l'avrebbe formulato nella domanda.

Debbo soggiungere che, sebbene io ignori la determinazione del municipio di Nicosia circa al nuovo modo di costruzione del ponte Cimarosa, pure non posso non rimettermi ai voti di quella rappresentanza nel senso che si operi, insieme alla maggiore possibile celerità, una ricostruzione che dia tutte le guarentigie di solidità. E non dubito che il Ministero non terrà in conto i desiderii e le ragioni della città di Nicosia.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. La cedo all'onorevole relatore.

PISSAVINI, relatore. La Giunta crede che non sia più il caso di prendere deliberazioni sopra questa petizione, dal momento che il ministro dei lavori pubblici accettandone l'invio ha già dato le risposte le più soddisfacenti, quando assicurava la Camera che erano già date tutte le necessarie disposizioni per soddisfare pienamente al desiderio dei postulanti.

Ora, rimandando la Camera questa petizione al Ministero dei lavori pubblici, quale ne sarebbe il risultato? Il ministro domani per iscritto farebbe sentire alla Camera ciò che ha detto ora a voce. Così e non altrimenti stando le cose, la Giunta si limita a prendere atto delle esplicite dichiarazioni fatte a riguardo di questa petizione dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, e chiede che non sieno prese ulteriori deliberazioni dalla Camera.

PRESIDENTE. La Commissione dunque, dopo le risposte dell'onorevole ministro, crede che non vi sia più a concludere su questa petizione; invece il deputato Maiorana Calatabiano mi pare che insista per l'invio al Ministero dei lavori pubblici.

MAIORANA CALATABIANO. Se il tralasciare l'invio è giudicato per l'accettazione del concetto e per l'impegno assunto dall'onorevole ministro, come se l'invio venisse fatto, io non insisto, e non voglio fare una questione di forma, anzi di parole. Onde io prendo atto delle dichiarazioni del ministro e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Dunque su questa petizione non occorre deliberare.

PISSAVINI, relatore. Colla petizione 12,506 il sacerdote Cristiani Angiolo Maria, arciprete di Atella, provincia di Basilicata, invoca l'autorità del Corpo legislativo affinché, a termine di legge, vengano pagate dal demanio le rendite corrispondenti alla cifra media dell'intero asse rilevato ed accertato.

In seguito alla legge 15 agosto 1867 il demanio prendeva possesso di tutte le rendite spettanti alla diocesi di Atella in Basilicata; sin qui il demanio era nei suoi diritti: ma esso obliò, a mio avviso, che la legge 15 agosto 1867 gl'imponessa certi determinati obblighi, quali erano quelli di inscrivere prima e davanti tutto sul Gran Libro la cifra media decennale dell'intero asse rilevato ed accertato che ascende, per riguardo alla diocesi a cui ho accennato, alla cifra di lire 17,115 82: obliò inoltre il demanio, o quanto meno non si prese premurosa cura di dare ai componenti il clero di Atella quanto era loro dovuto a termini del disposto della legge stessa.

Passarono infatti molti mesi dopo la pubblicazione di quella legge, senza che i sacerdoti postulanti nulla potessero ottenere dal demanio; finalmente, dopo molti reclami sporti alla direzione generale del demanio in Firenze, pervenne alle mani dei petenti un elenco provvisorio nel quale sul numero degli undici componenti e partecipanti assegnava la meschinissima cifra di lire 150 annue, cioè di lire undici al mese, ai tre porzionari maggiori, e di lire 110 annue, cioè circa nove lire al mese, per ciascuno degli altri otto minori.

La Giunta ha dovuto constatare la generosità usata in questo caso dal demanio verso i sacerdoti di Atella. Il demanio, o signori, fu sì largo e prodigo verso i po-

stulanti che, se quei poveri petenti non avessero avuto di che altrimenti campare la vita, avrebbero al certo fatta la fine del conte Ugolino.

Ma, non è ancor tutto. In virtù della tenuità o, per meglio dire, della meschinità del sussidio provvisorio loro accordato, essi rivolsero nuove istanze, chiedendo l'adempimento degli obblighi imposti al demanio dalla legge 15 agosto 1867. La Giunta non ha potuto riscontrare se esito migliore abbiano avuto le nuove istanze dei petenti, nè quale ulteriore provvedimento abbia in proposito dato il demanio. Stando però le cose nello stato in cui ebbi l'onore di esporle all'epoca in cui veniva alla Camera presentata la petizione in discorso, i componenti il clero di Atella si rivolgono alla Camera, e, mentre si dichiarano ossequenti alla legge del 15 agosto 1867 per quanto concerne i beni ed i redditi tutti di cui ha preso possesso il demanio, chiedono che il Parlamento intervenga colla sua autorità a chiamare il demanio alla stretta osservanza della legge stessa, invitandolo altresì ad assegnare loro quanto loro possa essere dovuto.

Signori, se realmente le cose trovansi ancora al punto in cui erano all'epoca in cui veniva sporta la petizione al Parlamento, io credo che giustizia ed equità esigano che questa domanda, appoggiata al chiaro disposto della legge, trovi un'eco favorevole nella Camera. Onde è che, adempiendo all'incarico avutone dalla Giunta, non esito un solo istante, ed anzi sono lieto di proporvi su questa petizione l'invio al ministro guardasigilli.

DEL ZIO. Chiedo di parlare.

PISSAVINI, relatore. E tanto più caldamente raccomandando alla Camera l'adozione delle conclusioni della Commissione inquantochè, non solo i sacerdoti di Atella trovansi nella più che anormale condizione da essi lamentata, ma eziandio una gran parte dei sacerdoti d'Italia, non escluse le diocesi, le chiese ed i seminari.

Tutti questi enti si videro bensì spogliati di quanto loro aveva tolto la legge 15 agosto 1867, ma ben pochi di essi ebbero dal demanio la quota dalla legge stessa loro assegnata. Questo stato di cose, signori, deve cessare. È giusto che il demanio siasi impossessato dei beni e delle rendite, è giusto che questi beni siano stati venduti, perchè così prescriveva e voleva la legge; ma è giusto ancora che si dia ai sacerdoti ed agli enti morali tutti soppressi quanto a termini di legge è loro dovuto. Egli è anche sotto questo riguardo che io raccomando vivamente alla Camera l'invio di questa petizione all'onorevole ministro guardasigilli, affinchè promuova una provvidenza che ponga termine, non solo al richiamo dei sacerdoti di Atella, ma a quelli di tutti coloro che trovansi in identiche condizioni, i quali sono pur troppo numerosissimi.

DEL ZIO. Io debbo far eco alle parole dell'onorevole relatore per gli avvisi che in massima ha diretto al

Governo, affinchè l'amministrazione del demanio compia con maggiore celerità i suoi doveri, e le doglianze del clero, moltiplicate, non destino la giusta collera della Camera. Ma, salvo questo diritto di caldeggiare per tutti i casi identici ed equivalenti le cure del Governo, vorrei pregare, per la petizione attuale, l'onorevole relatore a modificare le sue conclusioni, imperocchè ricevo in questo momento dall'amministrazione del Fondo per il culto una lettera relativa al sacerdote Cristiani di Atella, ed essa prova che il Governo ha provveduto in tutto o almeno in parte alle istanze del petente.

La Camera permetterà che io la legga, affinchè il giudizio del Parlamento possa rispondere allo stato reale delle cose, ed abbia la parte interessata non solo una prova del nostro attaccamento al benessere del paese ed al diritto di ogni singolo cittadino, ma un mezzo per continuare nei suoi reclami quando non si credesse soddisfatto.

Essa suona così :

« Firenze, 6 dicembre 1869.

« Onorevole signore,

« All'arciprete Cristiani di Atella venne assegnata la quota curata di messe per congrua parrocchiale nelle ragioni di annue lire 1042 32, sulla base di quanto il sacerdote stesso avea percepito durante il decennio a tutto il 1866. Al seguito poi di accordi tra l'arciprete Cristiani ed i partecipanti alla rendita della massa comune fu dal demanio approvato il progetto per lo stralcio di tanti beni suscettibili di una rendita eguale a quella percepita dal parroco nel decennio in lire 1042 32 annue; e dalla direzione generale del demanio, poichè materia di sua competenza, fu dato incarico alla direzione demaniale di Bari di dare esecuzione al detto progetto, sotto la data del 15 settembre ultimo scorso. »

Vede dunque la Camera che i caldeggiamenti al Governo, giusti e necessari nel senso di una massima generale, possono essere contenuti in più stretti limiti per quanto riguarda la petizione in discorso. Non essendo la risposta del Governo anteriormente conosciuta, alla Commissione e al relatore non si potrebbe fare appunto, anche quando venisse mutata, come io domando, la proposta deliberazione.

PISSAVINI, relatore. Quando la Giunta delle petizioni prendeva le sue conclusioni su questa petizione non poteva certamente avere sott'occhio la lettera testè letta dall'onorevole Del Zio; anzi ebbi cura di esplicitamente dichiarare che la Giunta non conosceva se, rapporto ai sacerdoti di Atella, le cose si trovavano al punto stesso in cui erano, quando, stanchi di più oltre attendere, si decisero di portare i loro reclami innanzi alla Camera.

La lettera però di cui ci diede lettura l'onorevole Del Zio non induce la Giunta a recedere dalle sue conclusioni; essa può considerarsi come una comunicazione

privata fatta dal demanio all'onorevole Del Zio; ma non può avere alcun carattere ufficiale per la Camera, benchè io non esiti punto a ritenere che il demanio abbia preso le accennate provvidenze a riguardo dei sacerdoti di Atella.

La comunicazione di tali provvidenze dovrà essere fatta alla Camera in seguito all'ordinato invio, e non mancherà certo d'essere accolta con lieto animo; siccome però, come ebbi già l'onore di osservare, nella condizione di questo petente si trova molta parte del clero d'Italia, come lo provano evidentemente moltissime altre petizioni pervenute alla Camera per l'identico scopo, petizioni sulle quali, o signori, sarà in breve richiamata l'attenzione vostra, così mi credo in dovere di persistere sulle prese conclusioni, affine venga il demanio a conoscere essere intenzione del Parlamento che non si frappongano più ostacoli all'adempimento di tutti quegli obblighi da esso incontrati verso gli enti soppressi in virtù della legge 15 agosto 1867.

Per queste ragioni io prego la Camera ad adottare le conclusioni prese dalla Commissione su questa petizione.

PRESIDENTE. Il deputato Del Zio, invece dell'invio al ministro di grazia e giustizia, proposto dalla Commissione...

DEL ZIO. Non insisto.

PRESIDENTE. In tal caso, non facendosi da altri opposizione, s'intenderanno approvate le conclusioni della Commissione per l'invio di questa petizione al ministro di grazia e giustizia.

(Sono approvate.)

Annuncio che la deputazione incaricata di recare a Sua Maestà l'indirizzo deliberato dalla Camera, mi comunicò ora che fu ricevuta ieri dal Re colla consueta sua benevolenza e cortesia, e la ringraziò nei sentimenti manifestati dalla Rappresentanza nazionale a suo riguardo.

Prego l'onorevole Solidati di venire alla tribuna.

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Il seguito è rinviato a domani.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Relazione di petizioni.